

TI_GERICHTE 60.2010.214 vom 16. Juli 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-07-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2010.214

FR: TI_GERICHTE 60.2010.214 du 16 juillet 2010

IT: TI_GERICHTE 60.2010.214 del 16 luglio 2010

Regeste

Istanza di proroga del carcere preventivo

Volltext

Tessin Camera dei ricorsi penali 16.07.2010 60.2010.214 Tessin Camera dei ricorsi penali 16.07.2010 60.2010.214 Ticino Camera dei ricorsi penali 16.07.2010 60.2010.214

Istanza di proroga del carcere preventivo

Incarto n. 60.2010.214 Lugano 16 luglio 2010 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente) segretaria: Valentina Item, vicecancelliera sedente per statuire sull'istanza 1°/2.7.2010 presentata dal IS 1 tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti CO 1, _____ (patr. da: M Law PR 2, _____) e CO 2, _____ (patr. da: avv. PR 1, _____) in vista del pubblico dibattimento; visto il preavviso favorevole 2/5.7.2010 del procuratore pubblico Chiara Borelli ; preso atto che CO 1 ha comunicato, con scritto 7/8.7.2010 del proprio patrocinatore, di non avere osservazioni da formulare; preso atto che CO 2, con scritto 9/12.7.2010, si è rimesso al giudizio di questa Camera, contestando al contempo l'esistenza di motivi di protrazione della detenzione preventiva ; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. Nei confronti di CO 1 , in detenzione preventiva dal 16.12.2009, di CO 2, in detenzione preventiva dal 3.12.2009 e di una terza persona (in libertà provvisoria) , il procuratore pubblico Chiara Borelli ha emanato il 17.6.2010 l'atto d'accusa (ACC _____), rinviandoli a processo principalmente per violazione della L Stup e riciclaggio. Il pubblico dibattimento è stato aggiornato a martedì 14.9.2010 . 2. Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali di _____ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui sono astretti gli imputati fino al 14.9.2010 , rispettivamente fino alla data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento. 3. L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni. Entro questo lasso di tempo l'eventuale detenzione preventiva dell'accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d'ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d'assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP). Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall'atto d'accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che

la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga. Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento dell'istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell'atto d'accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell'istruzione e dell'arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt'al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell'ambito della proporzionalità.

4. Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, ritenuta la situazione attuale del Tribunale penale cantonale confrontato con svariati atti d'accusa con imputati in detenzione preventiva.

5. Nel presente caso sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 95 CPP a carico di CO 1, come risulta dalle sue parziali ammissioni (verbali 23.12.2009, AI 66, p. 2 e segg; 18.2.2010, AI 106, p. 6; 2.3.2010, AI 111, p. 2) ed a carico di CO 2, come risulta dalle sue parziali ammissioni (verbali 11.12.2009, AI 42, p. 1 e 2; 26.1.2010, AI 101, p. 2 e segg; verbale 1°.2.2010, AI 109, p. 3). Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR _____; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6. Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

7. Il pericolo di fuga (cfr., al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005) è connesso con uno degli scopi principali della carcerazione preventiva, quello di assicurare la presenza dell'imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. In base agli elementi del caso concreto occorre stabilire se l'accusato detenuto non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. In altri termini, occorre verificare se la tentazione di riparare all'estero per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

8. Nel presente caso, pur avendo CO 1 e CO 2 degli importanti legami familiari in Ticino, hanno comunque forti legami all'estero. In particolare, nel caso di CO 1, vanno considerate le importanti somme inviate all'estero. In questa situazione, si deve considerare dato un pericolo di fuga, ritenuto per un verso la sanzione verosimilmente da scontare, e per altro verso le possibili difficoltà anche sul piano amministrativo. Inoltre, anche praticamente, ritenuto che entrambi non abbiano mai chiesto la messa in libertà provvisoria nel corso dell'istruttoria, una scarcerazione nell'imminenza del dibattimento con la prospettiva di dover successivamente scontare un residuo di pena, appare illogica e non auspicata, ciò alla luce del fatto che la proroga richiesta è limitata nel tempo.

9. La carcerazione preventiva cui sono astretti CO 1 e CO 2 è pertanto giustificata da seri indizi di

colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico. 10. Nell'ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l'autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l'inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell'inchiesta, al comportamento dell'autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell'arrestato.

11. Occorre ritenere che la durata della proroga è di circa un mese. Considerati i reati oggetto dell'atto di accusa e le situazioni personali degli accusati, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche decisione 10.7.2007 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR _____) e l'inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del principio della celerità.

12. L'istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamati i citati articoli di legge, pronuncia 1. L'istanza è accolta. § Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, _____, e CO 2, _____ è prorogato fino al 14.9.2010, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF.

4. Intimazione: _____ -. Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.